

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.r. n. 7/95, art. 30 – Approvazione Calendario venatorio regionale 2024-2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2024-2025, di cui agli allegati A), B) e C) della presente deliberazione.
- di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con atto del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii.;
- Legge 9 ottobre 2023, n. 136 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici";
- D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 "Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)";
- Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)";
- D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- Volume 1 "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States";
- Volume 2 "References provided by the Member States for the reported periods";
- Species accounts.
- Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e ss.mm. e ii.;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- Corte Costituzionale: sentenza n. 69/2022 (G.U. 16 marzo 2022);
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- D.A. n. 108 del 18.02.2020 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale”
- Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 – Protocollo m_ amte.UDCM. DECRETI MINISTRO. R. 0000072. 09-02-2023;
- DGR n. 975 del 21 luglio 2020 “L.R. 7/95 art 31 e 31 bis - criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento fisso nel territorio della Regione Marche”.
- DGR n. 733 del 16/05/2023 di richiesta di parere alla Commissione consiliare competente sullo schema di deliberazione concernente: “L.r. n. 7/95, art. 30 – Approvazione Calendario venatorio regionale 2024-2025”.
- Parere favorevole n. 185/24 espresso dalla II Commissione assembleare permanente nella seduta n. 162 del 20 maggio 2024 in ordine alla DGR n. 733 del 16 maggio 2024.

Motivazione

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” dispone che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente Commissione consiliare, approvi il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuate le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

Con nota prot. n. 260378 del 04/03/2024, indirizzata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione Marche ha trasmesso la proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025, per l'acquisizione del parere



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

previsto dal comma 2 dell'art. 18, L. 157/92 così come disposto dall'Art. 11-bis *“Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”* della Legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con nota protocollo n. 12578/2024 del 28/03/2024, assunta a protocollo dalla Regione Marche con 0368518|28/03/2024, l'ISPRA ha trasmesso il parere nel quale, tra le altre cose, si dichiara che: *“Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione. Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito “Allegato tecnico”). Lo scrivente Istituto resta disponibile per un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale.*

Le recenti modifiche all'art. 18 della L. 157/92 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l'obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisire il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell'ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, così come recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22/05/2023.

In ottemperanza a quanto sopra, la Regione Marche con le note prot 0381504|02/04/2024 e 0387758|03/04/2024, ha trasmesso al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN), così come richiesto dal medesimo con nota prot. 0281061|08/03/2024, le schede sintetiche per ciascuna specie inserita nella proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025 in cui sono state indicate dalla Regione le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto.

In data 05/03/2024, il CTFVN ha trasmesso alla Regione Marche con nota prot. n. 0267731|05/03/2024, un primo parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025.

A seguito di una riunione in video collegamento tra CTFVN e le Amm.ni regionali del 12 aprile 2024 (Prot. MASAF n. 0165125 del 10 aprile 2024) è stato richiesto alle Regioni l'invio di controdeduzioni al primo parere del CTFVN sulla proposta di calendario inviata precedentemente attraverso la compilazione delle schede specifiche.

Con nota n. 0451094 del 16 aprile 2024 la Regione Marche ha inviato le proprie controdeduzioni al primo parere del CTFVN ricevendo dal medesimo con nota prot. MASAF n. 0180446 del 19 aprile 2024 il parere definitivo del CTFVN espresso nella 18^a seduta tenutasi in data 18 aprile 2024.

In funzione delle succitate modifiche dell'art. 18 della L. 157/92 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell'ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi *“possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”*, per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- laddove non ci siano corrispondenze con quanto indicato dall' ISPRA con proprio parere, sono state espresse motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto alla sua stesura.
- che nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025 vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall'ISPRA, il parere espresso dal CTFVN, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento" e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte ivi contenute.

Pertanto, è stato chiesto alla II Commissione assembleare, competente per materia, il parere, come previsto dallo stesso articolo 30 della Legge regionale 7/95, sul Calendario venatorio regionale 2024-2025, di cui agli allegati A, B, C.

Per i contenuti dell'atto si premette quanto segue e si tiene presente, in particolare:

- che l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere, con il calendario venatorio, di *"modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1"*;
- che il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che *"L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli."*;
- che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale;
- che sono stati valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal richiamato documento "Key Concepts" aggiornato nel 2021, come riportato nella tabella che segue:

Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021					
Famiglia	Specie	INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE		FINE FASE RIPRODUTTIVA	
		Mese	decade	Mese	decade
Anatidi	Fischione	Feb	III	-	-
	Canapiglia	Gen	III	Lug	III



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Alzavola	Gen	II	Set	I
	Germano reale	Gen	I	Ago	III
	Codone	Gen	III	-	-
	Marzaiola	Feb	I	Ago	II
	Mestolone	Feb	I	Ago	III
	Moriglione	Feb	I	Ago	I
	Moretta	Feb	I	Ago	III
Fasianidi	Coturnice	-	-	Set	II
	Pernice rossa	-	-	Ago	II
	Starna	-	-	Set	III
	Quaglia	Apr	II	Set	II
	Fagiano	-	-	Set	II
Rallidi	Porciglione	Feb	III	Set	II
	Gallinella d'acqua	Gen	III	Ago	III
	Folaga	Gen	III	Lug	III
Scolopacidi	Combattente	Gen	III	-	-
	Frullino	Feb	I	-	-
	Beccaccino	Feb	I	-	-
	Beccaccia	Gen	II	Ago	II
Columbidi	Colombaccio	Feb	III	Ott	III
	Tortora selvatica	Apr	III	Ago	III
Turdidi	Merlo	Gen	II	Ago	III
	Cesena	Gen	II	Ago	II
	Tordo bottaccio	Gen	I	Ago	II
	Tordo sassello	Gen	II	-	-
Corvidi	Ghiandaia	-	-	Ago	II
	Gazza	-	-	Lug	III
	Cornacchia grigia	-	-	Lug	III
Alaudidi	Allodola	Feb	III	Set	III

- che rispetto alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal documento "Key Concepts" aggiornato nel 2021 e riportato nella tabella precedente, il CTFVN sulla proposta del calendario venatorio regionale 2024-2025 ha testualmente dichiarato quanto segue:

"parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- *presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:*
 - *Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*
 - *Porciglione (Rallus aquaticus) (15 settembre invece del 21 settembre)*
 - *Folaga (Fulica atra) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*
 - *Alzavola (Anas crecca) (1° settembre invece 11 settembre)*
 - *Fischione (Mareca penelope) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*
 - *Codone (Anas acuta) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*
 - *Canapiglia (Mareca strepera) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *Quaglia (Coturnix coturnix) (11 settembre invece del 21 settembre)*
- *Fagiano (Phasianus colchicus) (15 settembre invece del 21 settembre)*

in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione.

- *presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi per le specie:*
 - *Beccaccia (Scolopax rusticola) (30 gennaio invece 10 gennaio)*
 - *Tordo bottaccio (Turdus philomelos) (30 gennaio invece del 31 dicembre)*
 - *Tordo sassello (Turdus iliacus) (30 gennaio invece del 10 gennaio)*
 - *Cesena (Turdus pilaris) (30 gennaio invece 10 gennaio)*
 - *Germano reale (Anas platyrhynchos) (17 gennaio invece 31 dicembre)*
 - *Colombaccio (Columba palumbus) (1 ° settembre invece del 10 novembre)*
 - *Stama (Perdix perdix) (15 settembre invece del 2 ottobre)*

in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carniere per cacciatore giornaliero e stagionale”.

- che, infine, per gli Uccelli sono state valutati e presi in considerazione gli status:
 - della European Red List of Birds aggiornati con l'edizione 2021 di *European Red List of Birds 2021, BirdLife International, European Commission, IUCN* (ISBN 978-92-76-45974-3);
 - della Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022, (Rondinini, C., Battistoni, A., Teofili, C., Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma).
- che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui al medesimo articolo;
- che la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o di “ripasso”);
- che l'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

- che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere "*... dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.*" (pag.4). La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti" (pag. 4);
- che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecniche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla Legge 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, si discostino da quelli suggeriti da istituti di ricerca e consulenza nazionali ed internazionali;
- delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2001 e aggiornato nell'ultima stesura del 2021, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

- della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
- che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l’incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;
- dei contenuti di “The Eurasian African Bird Migration Atlas” EURING/CMS. Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F, Fiedler, W. and Thorup, K. (Eds) 2022. <https://migrationatlas.org>;
- che l’art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall’ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall’Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;
- che relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021;
- dell’adozione del Piano nazionale di gestione per le specie Coturnice, Allodola, Tortora selvatica, Moriglione;
- che con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l’Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d’Incidenza.

Oltre ai contenuti di cui sopra si evidenziano, altresì, le considerazioni seguenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A. Considerazioni sulla data di apertura della stagione venatoria delle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Tordo Sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Combattente, Folaga Gallinella d'acqua

La proposta ISPRA di posticipare l'apertura della caccia a queste specie non è motivata da alcuna ragione tecnico-scientifica specifica. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale delle Marche. Inoltre:

- le specie nidificanti in regione Marche (Tordo bottaccio, Folaga, Gallinella d'acqua) terminano il periodo riproduttivo prima del 15 settembre, secondo il documento KC 2021;
- Le specie cacciabili nidificanti in Italia e nelle Marche, che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, mostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - Quaglia, Pernice rossa, Fagiano, Colombaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Canapiglia e Tordo bottaccio);
- Le specie Cesena, Tordo sassello, Codone, Combattente, Fischione e Frullino non nidificano nelle Marche e hanno termine della stagione riproduttiva nel mese di agosto secondo documento KC 2021; quindi, i soggetti presenti in Italia in settembre sono migratori perfettamente atti al volo e al di fuori del periodo di riproduzione;
- Le specie Mestolone e Beccaccino nidificano con pochissime coppie in Italia anch'esse hanno periodo riproduttivo che termina nel mese di agosto, di conseguenza la richiesta ISPRA non è sostenuta dai dati scientifici.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione Marche mantiene la data di apertura della caccia al 15 settembre, poiché tale scelta è altresì coerente con tutti i documenti interpretativi della direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.

B. Considerazioni sulla data di chiusura della stagione venatoria per le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Tordo Sassello

Le argomentazioni dell'ISPRA sono contenute in parte nel parere e in parte nell'Allegato tecnico, tuttavia, si trattano assieme nel seguente paragrafo.

La Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce in modo chiaro ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale se in possesso di dati scientifici che dimostrano una differenza nelle date d'inizio migrazione e di fine riproduzione rispetto al dato KC nazionale. Per questo motivo, non è condizione indispensabile l'intervento preventivo del MASE per differenziare le aree del paese.

Non si ritiene inoltre corretta l'interpretazione di ISPRA relativamente alle discrepanze tecnico-scientifiche emerse tra i rappresentanti di Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE. Le posizioni francesi infatti tengono conto della distinzione fra movimenti invernali, non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.), e i movimenti di effettiva migrazione prenuziale (come è scientificamente necessario comprovare). Si sottolinea che tale importante distinzione tra le tipologie di movimento è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento *Key Concepts*. Questa possibilità di confusione da parte italiana è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, che chiede un



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

definitivo chiarimento su tale tematica, al fine di giungere una univoca interpretazione degli spostamenti dei migratori, da parte di tutti i Paesi mediterranei.

Se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura da seguire per tradurre in dati e regole affidabili, segnatamente nella definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, deve basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.

C. Considerazioni sull'Atlante europeo delle migrazioni – Non si ritiene al riguardo che i dati italiani trovino piena conferma dal modulo “*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*” dell'Atlante Europeo delle Migrazioni, in quanto i risultati dell'Atlante suddividono il territorio italiano in due-tre settori, con differenze di decenni d'inizio della migrazione, in difformità ai dati italiani dei *Key concepts*, che individua date uniche di inizio migrazione per specie ornitologiche a livello nazionale.

Peraltro sotto il profilo generale occorre considerare che l'Atlante è una pubblicazione di CMS (Convenzione Specie Migratrici convenzione di Bonn) e EURING, che presenta alcune lacune metodologiche per le motivazioni di seguito esposte.

1) Mancanza del dataset utilizzato, si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.

Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Naef-Daenzer *et al.*, 2017; Thorup *et al.*, 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos *et al.*, 2022). Se l'analisi dei dati di *mark-recapture* non è corretta, si traduce in stime non comprovate che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del fenomeno sottoposto ad esame. Di seguito si riportano alcuni esempi di possibili incongruenze metodologiche:

- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Paradis *et al.*, 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos *et al.*, 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis *et al.*, 2002; Van Houtan *et al.*, 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di “ricerca/osservazione” da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis *et al.*, 1998). Ad esempio, è possibile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa *et al.*, 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin *et al.*, 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos *et al.*, 2022);
- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos *et al.*, 2022);
- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis *et al.*, 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard *et al.*, 2020). L'analisi dei movimenti delle specie “vere migratrici” o “migratrici parziali” è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen *et al.*, 2019);
- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos *et al.*, 2022, nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per garantire solide stime, a differenza della metodologia adottata dall'Atlante.

2) Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu *et al.*, 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos *et al.*, 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos *et al.*, 2022, hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine o dal motivo dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta la migrazione delle specie cacciabili hanno quindi assunto opportunisticamente questa distanza *cutoff* per definire se un uccello era in fase di migrazione o meno. Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori (Fandos *et al.*, 2022; Teitelbaum *et al.*, 2023).

Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica. Gli Autori scrivono, infatti, di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period*". Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è evidente che la media e la mediana risultano viziate da un *bias*.

3) Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.

Gli Autori dell'Atlante scrivono "*The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries*": tre recuperi per decade sono un campione statisticamente inattendibile. Bisogna, infatti, considerare che lo sforzo di campionamento varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e delle specie (Du Feu *et al.*, 2016). Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021, classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound".

Per quanto riguarda l'Atlante, sono state considerate delle ricatture "northbound", senza preoccuparsi se contestualmente ve ne erano anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si definisce come movimento "northbound" ogni spostamento che avviene in una direzione compresa tra 315°-135°).





Fig. 1 - Rappresentazione della definizione di "northbound", figura n. 2 dell'Atlante.

In tal modo però l'Atlante ha incluso anche movimenti reali "southbound", compresi tra 90° e 135° Movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum *et al.*, 2023).

L'argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali, è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli, un tempo affidata essenzialmente all'inanellamento, è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare con l'avvento della biotelemetria d'avanguardia, i geolocalizzatori, la telemetria satellitare, la telemetria GPS, la radio telemetria (Kays *et al.*, 2020; Kranstauber *et al.*, 2011; Teitelbaum *et al.*, 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento. Questo comportamento viene definito "movimento intra-invernale", "itineranza invernale", "nomadismo stagionale", "migrazione intratropicale" o "movimento invernale secondario" (Moore, 1976; Stutchbury *et al.*, 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum *et al.*, 2023). I movimenti post-migratori (vedi figura successiva - da Teitelbaum *et al.*, 2023) sono, infatti, dei movimenti su larga scala che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano siti non riproduttivi spazialmente separati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Ecology and Evolution, Volume: 13, Issue: 3, First published: 15 March 2023, DOI: (10.1002/ece3.9893)

Fig. 2 - Esempificazione di movimenti post-migratori (da Teitelbaum et al., 2023). In ogni pannello, i siti di riproduzione sono mostrati come poligoni gialli, i siti di sosta/sosta come quadrati arancioni e i siti post-migratori (cioè invernali) come cerchi blu. La dimensione del poligono rappresenta la durata del soggiorno in un determinato sito. Le distinzioni di interesse sono mostrate con linee in grassetto e caratteri in grassetto. (a) i movimenti non riproduttivi post-migratori (svernamento) possono essere principalmente longitudinali, mentre i movimenti migratori sono principalmente latitudinali. (b) i movimenti post-migratori non riproduttivi possono essere latitudinali se il primo sito invernale è usato per una durata relativamente lunga, ma (c) sono considerati siti di sosta (stopover) se usati per l'ordine di giorni, invece che di settimane o mesi. (d) i siti invernali devono essere utilizzati dopo la migrazione e durante la stagione invernale e al di fuori dell'estensione spaziale dell'areale riproduttivo di un individuo. In questo esempio, il primo sito di sosta soddisferebbe altrimenti i criteri per un sito invernale, ma è troppo vicino al sito di riproduzione. Tutti i pannelli mostrano un migratore boreale, ma gli stessi principi si applicano ai migratori australi.

Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane esso è classificato di sosta in migrazione o *stopover* (figura sopra, esempi rispettivamente b-c). Si tratta di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie e a strumenti di analisi statistica moderna dei dati dei migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli.

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:

- cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter et al., 2010);
- monitoraggio delle risorse (Knight et al., 2019);
- fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar et al., 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o interazioni di specie come competizione e predazione (Smith et al., 2011).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori responsabili più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann *et al.*, 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

5) Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione.

Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo "a Nord" del punto di inanellamento (ma uno o più anni dopo) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Tale assunto rappresenta una palese forzatura, poiché, gli uccelli migratori possono modificare gli areali di svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni (ad es. passaggio dall'età giovanile all'età adulta) e non un movimento migratorio prenuziale. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold *et al.* 1992; Berthold 1996; Schummer *et al.* 2010; Dalby 2013; Notaro *et al.* 2016). Inoltre, secondo Guillemain *et al.*, 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e, da un anno all'altro, contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

6) Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo).

Altra forzatura dei dati ammessa dagli Autori dell'Atlante, sempre per ovviare la carenza dei dati, consiste nell'aver incluso persino tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo. In questo modo però sono stati inclusi sicuramente anche movimenti non-migratori, poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale. Nel complesso, quindi, è sicuramente importante ricorrere a metodologie più affidabili rispetto a quelle utilizzate per la predisposizione dell'Atlante europeo delle migrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In effetti, i primi risultati ottenuti con metodologie legate all'utilizzo della biotelemetria, che si avvale della geolocalizzazione con sistemi GPS, si discostano da quelli ottenuti dai precedenti metodi.

D. Considerazioni sulla data di definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria.

Nell'Allegato tecnico al parere, ISPRA espone varie considerazioni, in merito al documento KC, alle possibilità di aggiornamento di questo, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono le relative osservazioni della Regione Marche:

- **Definizione dei periodi sensibili e pareri sui calendari venatori.** La Regione Marche auspica una revisione del documento KC, sapendo bene che la decisione spetta al MASE e non all'ISPRA. Ciò non toglie che l'Ente regionale sia, per legge, deputato alla gestione della fauna e possa, quale Ente elettivo, utilizzare le fonti scientifiche che più ritiene valide e aggiornate.
- **Valutazioni ISPRA sulla telemetria satellitare.** ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. La Regione Marche ritiene che:
 - tali valutazioni non sono condivisibili, considerando l'elevatissima attendibilità degli esiti ottenuti sugli individui monitorati, che compensa il basso numero di rilevazioni effettuate;
 - Nell'articolo citato da ISPRA (Bodey et al., 2018) sono stati verificati piccoli effetti dei trasmettitori sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale.
 - Al contrario, due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp et al., 2015, Lameris et al., 2018).
 - Tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben **5.915** studi in corso, **1.025 taxa** studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>).
 - In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.
- La posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale.
 - Diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi *et al.*, 2019, Arizaga *et al.*, 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023).
- **Definizione dei periodi sensibili per porzioni di territorio riferite ai territori regionali** - L'argomentazione di ISPRA non è convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. ISPRA ritiene che i dati sulle migrazioni non possono fare riferimento ai confini amministrativi per ovvie ragioni. Condividendo tale affermazione la Regione Marche ha scelto di utilizzare anche dati riguardanti le regioni amministrative confinanti, come l'Umbria (studio sul tordo bottaccio), l'Emilia-Romagna (dati su beccaccia e cesena) nonché Toscana (dati su alzavola). La possibilità di utilizzare dati regionali trova riscontro in quanto riportato al paragrafo 2.7.10 che recita: "In assenza di dati regionali l'analisi delle sovrapposizioni deve basarsi sui dati nazionali (in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-157/89, punto 16)".

Per quanto sopra si ritiene di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell'allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici. Di seguito si esplicitano in dettaglio per ogni specie le considerazioni che motivano le scelte effettuate.

Specie non migratrici – Corvidi

- **Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **Gazza** (*Pica pica*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025**, in considerazione:

- di quanto disposto dall'art.18 della legge n. 157/92;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione (specie non SPEC);
- delle indicazioni formulate da ISPRA, che vengono integralmente recepite, che sconsiglia la chiusura della caccia al 10 di gennaio mentre riporta che “... è preferibile prevedere una preapertura anticipata alla terza domenica di settembre”.
- del parere espresso dal CTFVN che esprimeva parere favorevole ad una chiusura della caccia al 10 di febbraio con la raccomandazione di motivare in modo idoneo la scelta, che tuttavia non può essere accolta visto che ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L. 157/92 la regione deve uniformarsi al parere dell’ISPRA rispetto all’esercizio del prelievo nella prima decade di febbraio.

Specie non migratrici - Galliformi

- **Fagiano** (*Phasianus colchicus*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 1 dicembre 2024** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; nelle A.A.F.F.V.V., dove la specie è cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria per il Fagiano termina il 29 dicembre.

In considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- che la data di apertura della caccia al 15 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*” e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). Principio adottato dalla Regione Marche anche nel Calendario Venatorio 2022-2023 che è stato riconosciuto come legittimo visto quanto riportato nella sentenza del TAR Marche, sezione I, del 15 febbraio 2023.
- dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l’apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che il termine di chiusura della caccia indicato dall’ISPRA al 30 di novembre è sostanzialmente coincidente con la data del 1 dicembre, con l’incremento di una sola giornata di caccia, con una restrizione altamente cautelativa che viene adottata dalla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regione, finalizzata alla conservazione delle popolazioni del galliforme, che riduce di 2 mesi il termine del prelievo rispetto a quello stabilito dalla norma al 31 gennaio;

- che l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^a domenica di settembre allinea da decenni la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;
- che il CTFVN ha reso parere favorevole alle date di apertura chiusura della caccia del fagiano proposte dalla regione con raccomandazione di giustificare l'apertura al 15 settembre rispetto alla II decade di settembre previsto dai KC. Motivazione che è stata rese al secondo punto del presente paragrafo.

- **Starna (*Perdix perdix*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 2 ottobre al 1 dicembre 2024** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, fatto salvo che gli AA.TT.CC. possano richiedere il divieto del prelievo laddove siano adottati programmi di immissione della specie, in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- che la data di apertura della caccia al 2 ottobre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva, individuato nella III decade di settembre dal documento "*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*";
- che seppure l'ISPRA suggerisca di non consentire il prelievo della Starna "*.... dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti.*" si deve anzitutto considerare che tale asserzione non risponde al vero. Infatti gli ATC, con un particolare impegno e successo dell'ATC MC2, realizzano progetti volti a creare nuclei stabili di popolazioni di Starna i cui esiti, attraverso censimenti, sono riportati nei piani annuali di gestione elaborati dagli ATC. Inoltre in base alla normativa il prelievo può essere esercitato.
- del fatto che così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag. 11 è riportato: "la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione";
- considerando che, come previsto dal PFVR, la gestione e le relative immissioni di Starna italiana (*Perdix perdix italica*) sono realizzate sulla base di quanto previsto dal Piano d'azione nazionale e che pertanto il prelievo si realizza solo su quei nuclei di animali immessi che non si riferiscono alla sottospecie attenzionata per il suo valore conservazionistico;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che viene recepita l'indicazione del CTFVN di prevedere l'inizio dei termini di prelievo al 2 ottobre, in linea con il termine temporale della stagione riproduttiva prevista dai KC non essendoci studi di dettaglio nelle Marche circa la biologia riproduttiva della Starna.

- **Coturnice (*Alectoris graeca*)**

non è consentito il prelievo della Coturnice fatti salvi specifici Piani di gestione approvati dalla Regione e predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

- **Pernice rossa (*Alectoris rufa*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 1 dicembre 2024** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 "redatta dall'ISPRA che ritiene teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di agosto) un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato rispetto ai *Key Concepts* ed alla normativa nazionale;
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato a 2 capi/cacciatore per giornata;
- del fatto che mentre l'ISPRA ritiene di escludere dal Calendario venatorio la Pernice rossa in quanto *taxon* alloctono per le Marche e suggerisce la contestuale attivazione di un programma di controllo o eradicazione, i dati della letteratura scientifica confermano contrariamente la presenza della Pernice rossa nell'intero Bacino Mediterraneo anche in considerazione delle percentuali di alleli riscontrati sulle popolazioni di coturnice e pernice rossa dalla Penisola Iberica all'Albania passando per la Penisola Italiana come riportato da Brichetti P. e Fracasso G., 2004 – Ornitologia Italiana, Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdica Editore "In tempi storici ritenuta diffusa sull'Appennino centro-settentrionale (Piemonte-Marche) e nell'Arcipelago Toscano), ma quasi ovunque in sensibile decremento; estinta a Capraia, Pianosa e sulle Alpi Venete e Lombardia a fine XIX secolo" e avvalorato da testi storici come Giglioni 1886 – Avifauna Italica, in cui l'autore racconta che "popolazioni di coturnice presenti nell'Ascolano vivevano a contatto con popolazioni di pernice rossa" e Arrigoni degli Oddi 1904 – Manuale di Ornitologia Italiana. pag.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

505: “In Italia questa specie abita parecchi distretti del Piemonte (Cuneo e Alessandria) e della Liguria, gli Appennini delle province settentrionali e centrali (Emilia, Marche e Toscana) sino al Monte Vettore...”;

- che la previsione espressa dall’ISPRA nel proprio parere sulla proposta del presente calendario venatorio che l’inserimento della Pernice rossa quale specie cacciabile nel territorio regionale, “*può favorire il suo rilascio in natura a scopo di ripopolamento venatorio*” appare del tutto infondata dal momento che le attività di rilascio in natura a scopo di ripopolamento delle specie cacciabili sono autorizzate dalla Regione e, già nel 2023 nelle more dell’approvazione del Piano di gestione nazionale della specie, la Regione Marche non ha consentito le attività di ripopolamento della specie richieste da alcuni AA.TT.CC. regionali;
- che sempre l’ISPRA, nel parere reso sulla proposta del presente calendario venatorio, ritiene che la Regione Marche valuti “*l’opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie*”; in tal senso appare evidente come il prelievo della Pernice rossa attraverso l’attività venatoria possa essere considerato un’attività opportuna giacché complementare ad eventuali programmi di controllo numerico della specie;
- l’ISPRA stesso ha certificato la presenza della Pernice rossa nei recenti pareri espressi per i rinnovi delle Aziende Faunistico Venatorie presenti nelle Marche suggerendo metodologie specifiche per le attività di ripopolamento o reintroduzione;
- che il CTFVN ha espresso parere favorevole al prelievo della Pernice rossa nei termini indicati dalla Regione Marche.

Uccelli acquatici

- **Alzavola** (*Anas crecca*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Spatula querquedula*)

consentirne il prelievo venatorio:

a) **in preapertura nelle giornate 1, 4, 7, 8, 11 settembre 2024**, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:

- nei giorni 1, 4, 7, 8 settembre 2024: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nel giorno 11 settembre 2024: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.

b) **dal 15 settembre 2024 al 16 gennaio 2025**;

per le seguenti motivazioni:

- Nel caso dell’Alzavola la data di apertura della caccia al 1 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento “*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)” considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

- Nel caso del Germano reale e della Marzaiola l'apertura della caccia nella prima decade di settembre è successiva al termine della fase riproduttiva previsto dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021).
- Per tutte e 3 le specie considerate la data di chiusura della caccia è fissata al 16 gennaio, ovvero anticipata rispetto a quanto proposto da ISPRA nel parere reso alla proposta di calendario venatorio regionale che *"ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025"*, nonché in armonia con il rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge n. 157/92, essendo oggetto di caccia in preapertura dal 1° settembre.
- Per tutte e 3 le specie in oggetto, rispetto al parere negativo dell'ISPRA sull'apertura della caccia anticipata al 1 settembre, secondo cui le presenze delle tre specie sarebbero *"una minima frazione dei contingenti migratori provenienti dall'Europa centro-settentrionale e orientale ha raggiunto l'Italia"* e che *"gran parte del prelievo sarebbe pertanto a carico dell'esigua popolazione nidificante in ambito locale"*, è possibile evidenziare quanto segue:
 - **Alzavola:**
Le presenze di alzavole migratrici in Italia risultano elevate già dalla fine di agosto e all'inizio di settembre, come si può notare nella *Fig. 3* sottostante, che dimostra come i soggetti inanellati all'estero presentano, proprio tra fine agosto e inizio settembre, una percentuale elevata di ricatture, ovviamente nell'ambito della migrazione post-riproduttiva (Spina F, Volponi S., 2008. *Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

autunnali. La caccia dal giorno 1° settembre utilizza la decade di sovrapposizione; tuttavia, in questo caso, si tratta di una sovrapposizione teorica, poiché la specie **non nidifica** nel territorio della regione Marche.

Fig. 4 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di alzavole nelle Marche nel corso di 7 stagioni venatorie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 5 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di alzavole in Italia (Ornitho.it)

- **Marzaiola**

È noto a che la Marzaiola compie la migrazione post-nuziale in agosto e parte iniziale di settembre, di conseguenza solo la caccia in preapertura consente di prelevare la specie.

Infatti i dati delle ricatture in Italia di individui inanellati all'estero (Spina F, Volponi S., 2008. *Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*) hanno evidenziato che nella migrazione post-nuziale (da luglio in poi) le presenze più importanti coincidono con l'ultima decade di agosto e la prima di settembre, per poi decrescere fino a praticamente azzerarsi nei mesi di ottobre-novembre e dicembre (Fig. 6).

Anche nel caso della Marzaiola e in modo ancora più evidente rispetto all'Alzavola, il dato della fenologia migratoria può essere confermato anche dai dati dei prelievi nelle Marche pubblicati dalla Regione con il REPORT DEI PRELIEVI VENATORI - SETTENNIO STAGIONI VENATORIE 2016-2017/2022-2023, da cui emerge che il numero più elevato di catture ha luogo proprio nelle prime due decadi di settembre (Fig. 7). Questo dato conferma la presenza di contingenti migratori in detto periodo, nettamente superiori a tutto il resto della stagione autunnale.

La stessa fenologia migratoria è confermata anche dalla *Citizen science*, in cui emerge che in un'analisi pluriennale le presenze di marzaiole in Italia nella



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

migrazione post-nuziale sono concentrate nei mesi di agosto e settembre (Fig. 8). Ciò porterebbe a dedurre che i contingenti migratori investono il territorio italiano e marchigiano, in detti mesi, in misura superiore al resto della stagione autunnale.




Fig. 6 - Distribuzione percentuale per decadi delle ricatture in Italia di marzaiole inanellate all'estero (Spina & Volponi, 2008).




Fig. 7 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di marzaiole nelle Marche nel corso di 7 stagioni venatorie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 8 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di marzaiole in Italia (Ornitho.it)

- **Germano reale**

La specie è giudicata residente, nidificante, migrante e svernante nella regione Marche. Il periodo riproduttivo, secondo il documento KC 2021, termina nell'ultima decade di agosto, quindi la caccia al 1° settembre è completamente al di fuori del periodo di riproduzione e per questo del tutto coerente con le prescrizioni della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

Il prelievo in regione Marche avviene principalmente nelle prime due decadi di settembre, il che evidenzerebbe come le presenze nel territorio regionale siano più numerose in questo mese rispetto a tutto il resto della stagione autunnale (Fig. 9).

Anche i dati di *Citizen science* confermano che a livello italiano già dalla fine di agosto le presenze sono importanti e non variano fino al mese di dicembre (Fig. 10). Tale fenologia è del tutto spiegabile considerando che il Germano reale è specie diffusa come nidificante in tutta Italia e in particolare nelle regioni centro-settentrionali; quindi, è su questa popolazione che si svolge una buona parte del prelievo venatorio, mentre i soggetti migratori raggiungono l'Italia nel tardo autunno.

Considerata la fenologia della specie e le presenze praticamente costanti fra l'inizio di settembre e l'inizio di ottobre, non si condivide la posizione dell'ISPRA che intenderebbe consentire la caccia dal 2 ottobre, momento in cui la migrazione della specie è ancora del tutto trascurabile, come evidenziato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalle *Figg. 9 e 10*, quindi di fatto con una situazione fenologica simile a quella dell'inizio di settembre.




Fig. 9 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di germani reali nelle Marche nel corso di 7 stagioni venatorie




Fig. 10 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di germani reali in Italia (Ornitho.it).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In conclusione, in base a quanto sopra esposto l'apertura della caccia al 1° settembre risulta sostenibile per le 3 specie di Anatidi di cui sopra, sia in relazione ai tempi di riproduzione, sia alla fenologia migratoria documentata per la regione Marche e l'Italia. Per quanto riguarda il presunto disturbo indotto nelle zone umide marchigiane, l'ISPRA non fornisce indicazioni su quali specie sarebbero ancora in periodo riproduttivo, e non tiene conto che la caccia in tutte le giornate di preapertura è consentita solo da appostamento, senza l'uso del cane e con limitazioni di orario.

- **Canapiglia** (*Mareca strepera*), **Codone** (*Anas acuta*), **Fischione** (*Mareca penelope*), **Mestolone** (*Spatula clypeata*)

consentirne il prelievo **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025** per le seguenti motivazioni:

- La data di avvio del prelievo a queste 4 specie è al di fuori del periodo di riproduzione così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*", ovvero coerente con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale
- La data di termine della caccia al 30 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Canapiglia e Codone così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*", considerando per queste specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).
- La data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Mestolone e Fischione così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*".
- La Regione Marche ha stabilito la chiusura al 30 gennaio 2025 per tutte le specie sopra elencate, ad eccezione dei tre Anatidi oggetto di caccia in preapertura (Alzavola, Marzaiola e Germano reale). La chiusura differenziata trova giustificazione per la facilità di distinzione delle tre specie dagli altri Anatidi, infatti la Marzaiola e l'Alzavola, di dimensioni simili, sono le più piccole anatre selvatiche cacciabili, mentre il Germano reale è la più grande. Inoltre, in particolare nel mese di gennaio, le anatre



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

emettono il canto, che permette la distinzione immediata della specie, e la caccia si svolge con l'utilizzo di richiami vivi con specifici.

- Coerentemente a quanto indicato nel documento “Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, per la specie Codone viene stabilito un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore.
- L’art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell’esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie.
- **Gallinella d’acqua** (*Gallinula chloropus*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025** per le seguenti motivazioni:

- La data di avvio del prelievo a queste 5 specie è al di fuori del periodo di riproduzione così come definito dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)”, ovvero coerente con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.
- La data di termine della caccia al 30 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Gallinella d’acqua e Folaga così come definito dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)” considerando per queste 2 specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).
- La data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Porciglione, Beccaccino e Frullino così come definito dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)”.
- Tutte le specie suddette sono in buono stato di conservazione a livello europeo essendo classificata “Least concern” o “Near threatened” dall’IUCN, categorie al di fuori di quelle a rischio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L'art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell'esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie.

- **Moretta (*Aythya fuligula*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 16 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025**, ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM, per le seguenti motivazioni:

- la data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)";
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori; tale principio è stato ritenuto condivisibile e legittimo con la Sentenza del TAR Marche al ricorso n. 385/2019 pubblicata il 31 luglio 2020;
- la Regione Marche introducendo la possibilità per i soli cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM argomenta la richiesta di divieto di caccia alla Moretta da parte dell'ISPRA che si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie (look-alike) e altresì soddisfa il parere sfavorevole del CTFVN sulla cacciabilità della Moretta che evidenzia che "*non risulterebbero soddisfatte di cui al paragrafo 2.6.13 della Guida alla disciplina della caccia UE*"; detto corso di formazione sarà tenuto entro il mese di settembre 2024 e la sua durata e le sue modalità di organizzazione saranno definite con apposito Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM;
- la tendenza della Moretta tabaccata, come riportata nel documento ufficiale "Report Article 12 Birds Directive 2013-2018" (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya%2Bnyroca&reported_name) è di incremento dal 1993 al 2018 del numero di coppie e dell'areale riproduttivo, dimostrando così che la caccia alla Moretta in regione Marche e in generale in Italia non ha pregiudicato la conservazione della popolazione nidificante della moretta tabaccata;
- la Moretta tabaccata è inoltre giudicata Least concern in Europa e Near threatened a livello globale, entrambe categorie al di fuori di quelle a rischio, confermando che la caccia alla moretta in Italia e in Regione Marche non costituisce un fattore di rischio per la conservazione della Moretta tabaccata;
- in merito alle presenze in regione Marche si fa presente che il prelievo di morette in questa regione nel sessennio 2016/17-2021/22 è stato in media di 327 capi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- (max 739 min 86), quindi le presenze di moretta sono tutt'altro che "scarse" in Regione Marche, diversamente da quanto affermato da ISPRA;
- ulteriori dati, raccolti ed elaborati dal portale di Citizen Science Ornitho.it, dimostrano che in due serie pluriennali di dati (2009-2015 e 2018-2024) le presenze di moretta tabaccata in Italia registrate durante tutto l'anno, non solo non sono diminuite, ma appaiono addirittura in aumento, nonostante ad oggi manchino i dati dell'autunno 2024. (Fig. 11 e 12).




Fig. 11 - Presenze di morette tabaccate in Italia registrate nella piattaforma Ornitho.it, dati cumulativi dal 2009 al 2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 12 - Presenze di morette tabaccate in Italia registrate nella piattaforma Ornitho.it, dati cumulativi dal 2018 al 2024

• **Moriglione (Aythya ferina)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025**, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 20 al 30 gennaio 2025 in considerazione:

- dell'applicazione delle seguenti disposizioni particolari conseguenti all'adesione e all'adeguamento della Regione Marche al Piano di gestione nazionale del Moriglione approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023:
 - Piano di prelievo massimo: 320 moriglioni.
 - Orari di caccia: negli orari di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A "Orari di caccia 2024-20245sso al prelievo: limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.
 - Carniere massimo giornaliero: 2 moriglioni/cacciatore.
 - Carniere massimo stagionale: 10 moriglioni/cacciatore.
 - Monitoraggio del prelievo:
- il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche- Prelievo Moriglione 2024-2025) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2024-2025".
 - Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
 - L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.
- che Il piano di prelievo adottato per il Moriglione dalla Regione Marche è il 75% della media delle tre stagioni in cui la specie è stata cacciabile, facendo data all'entrata in vigore del Piano di Gestione Nazionale (maggio 2023); quindi, il tetto degli abbattimenti rimane uguale a quello dell'anno precedente (320 moriglioni). La proposta ISPRA di un limite regionale di 241 capi parrebbe viziata dal calcolo delle stagioni in cui la caccia è stata sospesa per giudizi del TAR o CDS, oppure per un calcolo errato. In merito alla stagione venatoria il Piano di Gestione Nazionale prevede, a pagina 30, il rispetto dell'articolo 18 della Legge 157/92, con eventuali modifiche successive ad approvazione di un piano di gestione europeo, al momento non esistente. Infine, il dato dei KC 2021 per l'inizio della migrazione prenuziale del Moriglione è individuato nella prima decade di febbraio; quindi, la chiusura al 31 gennaio è precedente all'inizio della migrazione prenuziale.

- **Combattente (*Calidris pugnax*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 16 ottobre 2024**, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B) e con contingentamento del carniere massimo giornaliero pari a n. 3 combattenti/cacciatore e del carniere massimo stagionale pari a n. 12 combattenti/cacciatore, per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia all'8 ottobre è di 11 decadi antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".
- L'ISPRA considera regolarmente cacciabili, anche senza alcun limite di prelievo stagionale, né di luoghi di caccia, altre specie giudicate in declino in Europa e classificate "*Near threatened*" o addirittura inserite nella categoria a rischio "*Vulnerable*" quali ad esempio il Beccaccino e il Codone (*Vulnerable*), o la Quaglia e il Tordo sassello (*Near threatened*), o la Starna (SPEC2). Così come per il Combattente, per queste specie la classificazione IUCN globale è invece "*Least concern*", cioè "*Minima preoccupazione*", la categoria riservata alle specie comuni e non a rischio. Si tratta quindi di situazioni sovrapponibili al Combattente dal punto di vista delle classificazioni internazionali; solo per alcune di queste specie ISPRA propone limiti di prelievo, ma mai il divieto totale come invece chiede per il Combattente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- In merito alla citazione “AEWA Table 1” nell’Allegato tecnico al parere dell’ISPRA sulla proposta del calendario venatorio regionale, si fa presente che la popolazione del Combattente che interessa l’Italia è inserita nella colonna B, che significa specie cacciabile con le previsioni già in atto in Italia (divieto di prelievo nel periodo riproduttivo e nel ritorno ai luoghi di nidificazione). Quindi per l’accordo AEWA la specie è cacciabile in tutti gli Stati firmatari dell’accordo, inclusa l’Italia.
- La variazione dello status della specie nel 2021 di BirdLife International a *Near threatened* parrebbe dovuta allo spostamento dei contingenti riproduttivi a Est nella Russia oltre gli Urali e in Siberia, come documentato da IUCN <https://www.iucnredlist.org/species/22693468/86591264> e da alcuni articoli scientifici (Rakhimberdiev *et al.*, 2011, Verkuil *et. al.*, 2012).
- La Commissione Europea non ha mai chiesto ufficialmente limitazioni alla caccia alla specie, né la redazione di misure specifiche sul prelievo del Combattente in Europa.
- Riguardo la situazione della specie nell’Unione Europea, il riferimento dell’ISPRA a BirdLife International, parrebbe oggi superato dalla fonte ufficiale “*Rapporto Articolo 12 2013-2018*”, i cui dati sono più aggiornati di almeno 5 anni rispetto alla fonte di BirdLife International. Nel Rapporto Articolo 12, che si ricorda è predisposto dalle Autorità degli Stati membri e coordinato dalla Commissione Europea, il Combattente ha migliorato lo stato di conservazione, passando da “*Threatened*” nel 2008-2012 a “*Near threatened*” nel 2013-2018. La specie si trova quindi oggi in una categoria “non a rischio”, avendo migliorato la sua situazione nell’Unione Europea. (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A151&reported_name=https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Calidris+pugnax&reported_name=).
- In Unione Europea il prelievo del combattente è stimato nell’ordine di 5.000-6.000 capi, pari allo 0,3% della popolazione svernante, ovvero una percentuale inferiore a quella considerata idonea per le specie cacciabili in deroga (1-3% della mortalità naturale), a supporto di una sostenibilità complessiva del prelievo venatorio di questa specie.
- La specie già si avvale di un regime “limitativo” dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000.
- Secondo il catasto delle zone umide dell’ISPRA nelle Marche sono presenti 71 aree umide. Di queste 37 sono a totale divieto di caccia, 14 sono sottoposte a divieto parziale o a regolamenti di caccia restrittivi, mentre le restanti 20 sono aperte alla caccia. Quindi nel territorio regionale circa il 72% delle zone umide, potenzialmente idonee a ospitare questa specie, è sottoposto a divieto di caccia.
- Nelle Marche sono disponibili per questa specie, sia i dati dei prelievi che abbracciano 7 stagioni venatorie, sia gli avvistamenti sulla piattaforma Ornitho.it. I dati dei prelievi settennali, dimostrano fluttuazioni inter-annuali, ma nessuna diminuzione statisticamente correlata nel tempo (*Fig. 13*). Con i dati di *Citizen science* della piattaforma Ornitho.it, pur non trattandosi di un programma professionale di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

monitoraggio, è possibile verificare che la regione Marche, in due periodi pluriennali che vanno dal 2009 al 2024, ospita contingenti significativi della specie (pallini gialli) quindi con plurimi stormi fino a 150 individui (*Figg. 14 e 15*). Ovviamente per l'anno 2024 non sono ancora presenti le segnalazioni relative al periodo estivo e autunno-invernale, che aumenteranno il numero di soggetti avvistati.

- Per quanto riguarda la forte regolamentazione e il contingentamento della caccia alla specie proposta dalla Regione Marche nella bozza di calendario inviata ad ISPRA, l'apertura alla terza domenica di settembre esclude tutto il periodo 1° settembre-15 settembre, in cui le presenze sono elevate, come si può vedere dai grafici sottostanti in *Figg. 16, 17, 18*. La Regione Marche, come noto, autorizza la caccia ad alcuni Anatidi dal 1° settembre; quindi, avrebbe potuto inserire anche il Combattente, ma non lo ha fatto, salvaguardando quindi una quota importante del contingente in migrazione.
- Le *Figg. 17 e 18*, pur con i limiti insiti nella “volontarietà” delle segnalazioni di *Citizen science*, dimostrano che fra i due periodi pluriennali 2009-2015 e 2017-2023 non sono diminuite le segnalazioni di combattenti nel periodo estivo-autunnale. Anche questo dato supporta lo stato favorevole delle popolazioni di combattente in transito attraverso l'Italia.
- Le pubblicazioni ufficiali IUCN Red List 2023 stabiliscono che la popolazione globale di combattenti sia “*Least concern*” e tale popolazione può interessare l'Italia nel corso delle migrazioni. La popolazione europea è classificata “*Near threatened*” che è una definizione al di fuori di quelle a rischio (*Fig. 19*).
- La popolazione dell'Unione Europea è migliorata, passando da “*Threatened*” a “*Near threatened*” mentre le popolazioni svernanti in Africa appaiono in incremento.
- La classificazione “*Near threatened*” (prossimo alla minaccia), non appartiene alle categorie a rischio, precisamente “minacciate”, come si può vedere in *Fig. 19*. Queste sono infatti 3: *Vulnerable*, *Endangered*, e *Critically endangered*.
- Secondo BirdLife International, 2023. *IUCN Red List for birds*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 24/03/2023, la popolazione riproduttiva del combattente nella sola Europa è di 1.915.000 individui (n. coppie x 2). Si noti che tale scelta è fortemente prudentiale, poiché la parte più consistente dei combattenti proviene dalle zone della Siberia orientale.
- Secondo Bezzel E., 1985. *Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Nonpasseriformes Nichtsingvögel*. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden & Bezzel E. 1993. *Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Passeres Singvögel*. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden, confermato da Cramp S. & C M Perrins (eds). 1973-1994. *Handbook of the birds of the Western Palearctic*. Vol 1, 2, 3, 4, 5 & 8. Oxford University Press, Oxford, la mortalità annuale della popolazione del Combattente è stimata del 47%, di conseguenza la popolazione riproduttiva sopra citata corrisponderebbe al 53%; quindi, la popolazione complessiva di riferimento sui cui interviene la mortalità (costituita da quella naturale e di tipo venatorio) corrisponderebbe a un totale di 1.915.000 soggetti più 1.698.208 individui, cioè in totale 3.613.208 combattenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Il prelievo venatorio complessivo stimato in Europa è di 5.000-6.000 individui (https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fnature-art12.eionet.europa.eu%2Farticle12%2Fsummary%3Fperiod%3D3%26subject%3DCalidris%2Bpugnax%26reported_name%3D&e=e1327baa&h=31576f46&f=y&p=y), ne consegue che l'incidenza sulla mortalità annuale, come sopra esposta, di 1.698.208 soggetti rappresenta lo 0,35%.
- Nelle Marche nella stagione venatoria 2022-2023 si è registrato un prelievo venatorio di 250 individui che corrisponde ad una percentuale irrisoria rispetto alla percentuale complessiva della mortalità annuale della popolazione europea. Tali percentuali, nella demografia di qualsiasi popolazione di uccelli selvatici, sono addirittura inferiori rispettivamente di uno e di due ordini di grandezza alla soglia dell'1% che la Guida alla Disciplina della Caccia UE al paragrafo 3.5.34 considera idonea per la caccia alle specie vietate o in periodi non consentiti: *"... una soglia uguale o inferiore all'1% soddisfa questa condizione in quanto raramente i parametri della dinamica della popolazione sono noti con un margine di errore inferiore ad un punto percentuale e i prelievi inferiori a tale percentuale possono essere matematicamente trascurati nello studio dei modelli"*. La stessa Guida alla Disciplina della Caccia, allo stesso paragrafo sopra citato distingue chiaramente i prelievi di specie regolarmente cacciabili da quelli possibili secondo le deroghe, affermando che la differenza deve essere di un ordine di grandezza: *"... la soglia deve essere nettamente inferiore, di almeno un ordine di grandezza, ai valori relativi ai prelievi effettuati a norma dell'articolo 7. Una soglia dell'1% soddisfa questa condizione"*. Ciò significa che per il Combattente la soglia potrebbe essere intorno al 10%.




Fig. 13 - Trend dei prelievi di Combattente nelle Marche dal 2016 al 2022



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 14 - Presenze di combattenti in Italia dal 2009 al 2015 (Ornitho.it)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 15 - Presenze di combattenti in Italia dal 2016 al 2024 (Ornitho.it)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 16 - Fenologia delle ricatture in Italia di combattenti inanellati all'estero (da Spina & Volponi, 2008)




Fig. 17 - Avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2009-2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig.18 - Avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2017-2023




Fig. 19 - Classificazione delle categorie di rischio estinzione delle specie di animali secondo IUCN



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Specie migratrici terrestri

- **Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)**

consentirne il prelievo venatorio nelle sole giornate dell' **1 e 4 settembre 2024** in considerazione dell'applicazione delle seguenti disposizioni particolari conseguenti all'adesione e all'adeguamento della Regione Marche, già dalla stagione venatoria 2022-2023, al Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (PGN):

- Piano di prelievo massimo: **3.150 tortore selvatiche** (50% del carniere massimo regionale stabilito dal PGN).
- Giornate di caccia: **1 e 4 settembre 2024.**
- Modalità e orari di caccia: **da appostamento, dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.**
- Accesso al prelievo: **limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.**
- Carniere massimo giornaliero: **5 tortore selvatiche/cacciatore.**
- Carniere massimo stagionale: **10 tortore selvatiche/cacciatore.**
- Monitoraggio del prelievo:
 - Il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche- Prelievo Tortora selvatica 2024) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.
 - All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2024-2025".
 - Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Tortora selvatica contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
 - L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App, i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo della Tortora selvatica, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 3.150 tortore selvatiche.

per le seguenti motivazioni:

- L'ISPRA nel proprio parere del 28 marzo 2024 sulla proposta del calendario venatorio 2024-2025, in merito alla specie dichiara "*La specie è classificata come Least Concern e Vulnerable rispettivamente nella lista rossa italiana e in quella europea e come SPEC 1 a causa del decremento 7 osservato a livello continentale; per tale ragione, due anni fa è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie²⁵. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione, questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato (Azione 2.2),*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

come peraltro sostenuto dal MASE. Pertanto, nel corso della stagione venatoria 2024/2025 il prelievo complessivo in ciascun territorio regionale o provinciale non dovrà superare il 50% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime cinque stagioni in cui la specie è stata cacciabile prima dell'approvazione del piano. In considerazione dei suddetti prelievi di tortora selvatica nella regione Marche e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di gestione, questo Istituto ritiene adeguata la proposta di un prelievo massimo complessivo di 6300 capi, considerando per ogni cacciatore un carniere massimo giornaliero di 5 capi e per stagione di 10 capi. Il sistema di monitoraggio del prelievo mediante applicazione per cellulare, già attuata nelle precedenti stagioni venatorie, consentirà l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato.:

- Successivamente al parere dell'ISPRA, il MASE, con nota del 26 aprile 2024, convocava le Regioni, per il giorno mercoledì 8 maggio 2024, al tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica; in detta nota, inoltre, il MASE, informando le Regioni sugli esiti del quinto incontro europeo della "Task Force on the Recovery of Bird Species" avvenuto il giorno venerdì 19 aprile 2024 durante il quale è stato fornito l'annuale aggiornamento sullo stato di conservazione della Tortora selvatica e sull'attuazione delle misure di gestione previste, così come derivato dai dati raccolti dagli Stati Membri, riportava la seguente raccomandazione della Commissione europea: *... Per quanto riguarda la flyway centro-orientale, la raccomandazione tecnica è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025. Infatti, in questa flyway la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli.*
- Con una seconda nota del 14 maggio 2024, a seguito della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: *"... In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Uccelli. Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della specie, quale prerequisito per una caccia sostenibile, è anche ribadita l'importanza di un rafforzato impegno per l'adozione di azioni di ripristino degli habitat, di monitoraggio della specie, di vigilanza venatoria.*
- Con ulteriore terza nota del 17 maggio 2024 avente ad oggetto "Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica" il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: *"... Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all'art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli Stati Membri, quindi, dovrebbero attuare la raccomandazione comunitaria di sospensione della caccia; in alternativa resta necessario raggiungere in altri modi un soddisfacente miglioramento demografico della specie. Tuttavia, a tal*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*proposito, la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, non ha arrestato il declino della specie, che risulta essere ancora in corso. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. **Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento. In conclusione, nel rispetto della Direttiva Uccelli, della Strategia Nazionale per la Biodiversità, ed in ottemperanza a quanto affermato in sede NADEG nelle sedute del 19 aprile e 14 maggio uu.ss., si ribadisce l'importanza di fronteggiare il degrado della conservazione della specie e pertanto si confida che le Regioni sappiano adeguatamente adoperarsi per il raggiungimento dei migliori risultati possibili".***

- In relazione alla terza e ultima nota del MASE con riferimento particolare ai richiamati passaggi:
 - a) **“... Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria”;**
 - b) **“... la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento”,**

sono state effettuate ulteriori e approfondite indagini sulle misure di ripristino degli habitat così come indicate dal PGN Tortora selvatica realizzate nella Regione Marche; tali indagini hanno permesso di attestare la realizzazione per il 2023 di significative e ulteriori azioni in favore della specie rispetto a quelle già effettuate e rendicontate al MASE sia per il 2022, sia per il 2023. Azioni che, per altro, hanno permesso alla Regione Marche di essere citata dal MASE, nella riunione del Tavolo tecnico del PGN Tortora selvatica dell'8 maggio u.s., come esempio nazionale di eccellenza nella realizzazione di tutte le misure previste dal medesimo PGN. In particolare, il 21 maggio u.s. sono state richieste al MASAF le rendicontazioni per le Marche degli ettari investiti con gli Ecoschemi 4 e 5 nel 2023 ed il relativo contributo economico ed è emerso quanto segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Eco-schema 4

Regioni/PPAA	Superficie dichiarata (ha)	% su totale	Risorse (€)	% su totale
Marche	261.511	8,4	13.510.556	8,3
Totale	3.125.322	100,00	162.662.927	100,00

Eco-schema 5

Regioni/PPAA	Superficie dichiarata (ha)	% su totale	Risorse (€)	% su totale
Marche	1.714	2,47	1.058.611	2,72
Totale	69.346	100,00	38.880.505	100,00

Le misure Ecoschema 4 e 5 suesposte sono classificabili come azioni di miglioramento ambientale riguardanti sia l'avvicendamento colturale e l'estensivizzazione, sia gli ettari coltivati con specie non produttive favorevoli agli impollinatori; azioni, ovvero computabili nell'AZIONE 1. 3. "Interventi a favore dell'eterogeneità delle coltivazioni" del PGN Tortora selvatica" e non rendicontate al MASE in precedenza. Ciò consente di attestare, sia per il 2023, sia per il 2024, un significativo incremento delle misure di ripristino degli habitat e delle condizioni ecologicamente favorevoli alla Tortora selvatica nelle Marche rispetto a quanto già ampiamente realizzato da questa Regione rispetto alle disposizioni del PGN.

Oltre all'attestazione di un avvenuto incremento delle condizioni ecologicamente favorevoli alla specie, la Regione Marche, in ossequio alla richiamata possibilità di "... *disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento*", ha ridotto del 50% la quota massima di prelievo della specie rispetto a quella definita dal PGN per le Marche. Ovvero, portando il carniere massimo stagionale consentito dal PGN e pari a da 6.300 tortore selvatiche abbattibili per stagione venatoria, a 3.150 tortore selvatiche. La limitazione del carniere è stata ulteriormente incrementata stabilendo in n. 10 tortore selvatiche il carniere massimo stagionale per cacciatore rispetto alle 15 degli anni passati.

Pertanto, si ritiene che la combinazione dei suddetti meccanismi misti di riduzione del prelievo e di miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche ("ripopolamento") possa rappresentare una soluzione tangibile al degrado della specie, tale da consentire la prosecuzione del prelievo venatorio della Tortora selvatica per la stagione 2024-2025 secondo le disposizioni particolari descritte in premessa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Colombaccio** (*Columba palumbus*)

consentirne il prelievo venatorio:

a) **in preapertura nelle giornate 1, 4, 7, 8, 11 settembre 2024**, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:

- nei giorni 1, 4, 7, 8, settembre 2024: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nel giorno 11 settembre 2024: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.

b) **dal 15 settembre 2024 al 16 gennaio 2025**;

per le seguenti motivazioni:

- L'ISPRA nel parere reso alla Regione Marche per la proposta di calendario venatorio 2024-2025 ammette il prelievo della specie in preapertura, ovvero *“raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei Corvidi, del Colombaccio, della Tortora selvatica e degli Ungulati”*.
- Rispetto alla proposta di calendario venatorio 2024-2025 sono state accolte le osservazioni dell'ISPRA e del CTFVN sul superamento dell'arco temporale di cui alla normativa nazionale (Legge 157/1992, art. 18 comma 2), ossia, è stata prevista la preapertura al 1° settembre 2024 e di conseguenza la chiusura della caccia al Colombaccio è stata anticipata al 16 gennaio 2025, rispettando così un regime di prelievo continuativo, così come disposto anche dalla Sentenza 69/2022 della Corte costituzionale.
- La data di termine della caccia al 16 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale definito per le specie dal documento *“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”* e individuata nella III decade di febbraio.
- La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).
- La *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”* dell'ISPRA”, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: *“... mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” e giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia.”*.
- Secondo lo status nazionale della specie del “Progetto MITO 2000 “Uccelli comuni in Italia_ Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013” redatto dalla LIPU la specie è in incremento forte, con media annua nel periodo +12,2%; più nello specifico, il dato sperimentale di monitoraggio delle popolazioni di Colombaccio nidificanti nelle Marche dimostra che la specie è in “incremento forte” in regione dal 2000 al 2014 (Rete Rurale,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2015); questa tendenza, tra l'altro, si è verificata in arco di tempo pluriennale in cui nella Regione Marche è stata realizzata, continuativamente negli anni, la caccia in preapertura nel mese di settembre. Ne consegue che la popolazione nidificante in Regione Marche, analizzata per un periodo di 15 anni ha aumentato le sue presenze.

- Nel Rapporto Articolo 12 Direttiva Uccelli 2013-2018 si descrive un aumento della specie nel breve e nel lungo termine in Italia (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Columba+palumbus&reported_name=).
- L'analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2022 (Fig. 20) evidenzia un aumento dei prelievi di Colombaccio marcato e con una evidente correlazione statistica di incremento durante la serie storica in esame; ciò, unitamente al fatto che l'aumento dei prelievi di Colombaccio avviene nonostante la progressiva e continua contrazione numerica dei cacciatori a livello regionale/nazionale (diminuzione dello sforzo di caccia), conferma il complessivo status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie per le Marche.




Fig. 20 - Trend dei prelievi del Colombaccio nelle Marche_settennio 2016-2022



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Allodola** (*Alauda arvensis*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024** con carnieri giornaliero massimo di 5 allodole/cacciatore e massimo stagionale pari a 25 allodole/cacciatore, per le seguenti motivazioni:

- Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018 e a cui la Regione Marche si è adeguata già dalla stagione venatoria 2018-2019.
- Non sono presenti indicazioni nel merito della caccia all'Allodola da parte dell'ISPRA nel parere espresso sulla proposta del presente calendario venatorio.
- Nel calendario venatorio regionale 2024-2025 è inserita un'ulteriore riduzione del carnieri massimo stagionale per cacciatore rispetto a quello indicato dal Piano di gestione nazionale della specie che fissa lo stesso a 50 capi/cacciatore.
- Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*".
- La normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre.

- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) in preapertura unicamente nel giorno **11 settembre 2024** dalle 5:30 alle 12:00 con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture.
- b) **dal 15 settembre al 31 ottobre 2024;**
- c) con carnieri giornaliero massimo di 5 quaglie/cacciatore e massimo stagionale pari a 25 quaglie/cacciatore;

per le seguenti motivazioni:

- La data di apertura della caccia all'11 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

- La data di termine del prelievo al 30 ottobre 2024 è antecedente alla data di inizio della migrazione prenuziale prevista dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021).
- La caccia alla Quaglia nelle Marche si svolge con i limiti di prelievo proposti dall'ISPRA nella propria "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", ovvero 5 capi al giorno/cacciatore e 25 annuali/cacciatore.
- La specie è classificata "Near threatened" in Europa e "Least concern" a livello globale, si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio.
- La popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine
https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=

- **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025** applicando le seguenti disposizioni particolari:

- Orari di caccia:
la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2024-2025" indicati nella Tabella 2 dell'ALLEGATO A della presente deliberazione.
- Carniere massimo giornaliero nei mesi di ottobre, novembre e dicembre:
3 beccacce/cacciatore.
- Carniere massimo giornaliero nel mese di gennaio:
2 beccacce/cacciatore.
- Carniere massimo stagionale:
20 beccacce/cacciatore.

La caccia alla Beccaccia viene sospesa al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:

- mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 72 ore;
- presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni suesposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del settore PFV alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia al 30 gennaio si sovrappone di due decadi al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" ma in funzione del parere del CTFVN, che ha ammesso la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l'utilizzo dei seguenti dati a supporto:
 - La Commissione europea, come nel caso del Codone, con approccio transnazionale, richiesto dalla Direttiva 147/2009/CE CE (punto 4 dei Considerando), afferma testualmente: "*la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove*". Poiché è evidente che l'Italia appartiene ai Paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce il dato KC italiano, escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio.
 - Questa conclusione della Commissione europea è confermata dai risultati della ricerca con telemetria satellitare e GPS/GSM che, con i risultati oggi arrivati al tredicesimo anno e che coinvolgono anche risultati relativi alla regione Marche, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono a partire dall'ultima decade di febbraio e mai in gennaio (McKinlay *et al.*, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024). Si fa presente che la metodologia satellitare e GPS/GSM consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui, distinguendo eventuali erratismi dalla vera e propria migrazione.
 - I risultati di cui sopra confermano quanto emerso nella pubblicazione scientifica: Tedeschi *et al.*, 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock", Current Zoology.
 - Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, ha rilevato la migrazione prenuziale di beccacce nell'ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L'analisi complessiva della letteratura scientifica, del documento KC 2021 e delle conclusioni della Commissione europea, dei dati più recenti riferiti anche alla Regione Marche, dimostrerebbe che in gennaio non si verifichi alcun movimento migratorio e che l'inizio della migrazione prenuziale avvenga in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 30 gennaio 2025 è legittima ai sensi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.
- I dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile... Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentrazione in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata)".*
- Stante quanto riportato al punto precedente, le misure più significative che andrebbero adottate per la specie sono:
 - l'adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
 - monitoraggio dei carnieri;
 - definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
 - chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad esempio le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;
 - introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;
- prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
 - verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.
- Alla luce di quanto sopra riportato, si rileva che nel mese di gennaio gli elencati fattori ambientali critici per la specie debbano essere affrontati con una corretta strategia globale di conservazione della specie; nel merito la Regione Marche per la stagione venatoria 2024-2025 garantirà continuità alle misure di gestione della specie già introdotte nelle ultime stagioni venatorie, che prevedono:
- la diminuzione del carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n. 2 capi dal 1 al 30 gennaio, e stabilendo altresì un carniere massimo stagionale di 20 capi per cacciatore;
 - restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta introducendo limitazioni sugli orari di prelievo della specie (un'ora dopo l'inizio previsto per le altre forme di caccia e un'ora prima del termine previsto per le altre forme di caccia);
 - l'obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina;
 - la sospensione, durante tutto il periodo di prelievo indicato per la Beccaccia, della caccia a questa specie al verificarsi di una sola delle condizioni meteo-climatiche precedentemente elencate e accertate tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche).
- La Regione Marche ha trasmesso a ISPRA i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per il settennio 2016-2022 e specificatamente degli abbattimenti di Beccaccia. Inoltre, l'ISPRA, con nota Prot. n. 26548 del 17 maggio 2023, nel parere reso a questa Amm.ne regionale sulle Linee guida di monitoraggio della Beccaccia nella Regione Marche nel periodo 2023-2026 ha espresso “... *il proprio apprezzamento per la volontà manifestata dalla Regione Marche di portare avanti un monitoraggio standardizzato della Beccaccia come delineato nelle Linee guida inviate avente validità per il periodo 2023-2026*”, dichiarando nelle conclusioni della medesima nota “*Si esprime quindi parere favorevole alle Linee guida e alle attività da queste previste, evidenziando che l'iniziativa della Regione Marche è senz'altro meritevole e potrebbe fungere da esperienza pilota nell'ottica di un prossimo aggiornamento del protocollo di monitoraggio nazionale*”. Detto monitoraggio ha preso avvio tra dicembre 2023 e febbraio 2024 secondo la disciplina esplicitata nelle medesime Linee guida di monitoraggio della specie; i dati conseguiti con tale monitoraggio saranno inviati all'ISPRA non appena terminata la campagna di monitoraggio per il prossimo inverno (dicembre 2024-febbraio 2025).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Merlo (*Turdus merula*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 30 dicembre 2024**, per le seguenti motivazioni:

- Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all’inizio della migrazione prenuziale, così come definito per il Merlo dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)”.
- L’art. 18, comma 1, lett. b), della Legge n.157/92) prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre.
- Secondo il documento KC 2021, il periodo riproduttivo del Merlo termina in Italia nella terza decade di agosto. Di conseguenza, l’apertura della caccia il 15 settembre è ampiamente al di fuori del periodo di riproduzione e per questo è in armonia con la direttiva 147/2009/CE e con la Legge n. 157/92. Oltre a tale evidenza, il Merlo è giudicato in favorevole stato di conservazione a tutti i livelli, europeo (*Least concern*), globale (*Least concern*), Unionale (*Secure*), italiano (in aumento nel breve termine e stabile nel lungo). Ne consegue, che la caccia in settembre insiste certamente sulla popolazione nidificante, ma ciò non ha determinato alcun impatto negativo sulla demografia della specie, e la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).

- **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025** per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia al 30 gennaio si sovrappone di tre decadi con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie così come definito dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)” ma in funzione del parere del CTFVN, che ha ammesso la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell’applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l’utilizzo dei seguenti dati a supporto:
 - La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).
 - I dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento.
 - Su questa specie il KC italiano è fissato nella prima decade di gennaio, ed è anticipato da 20 a 50 giorni rispetto ai KC degli altri paesi UE mediterranei (Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia). Tale discrepanza è stata evidenziata dalla Commissione Europea nel testo del documento KC 2021, nella scheda riferita alla specie, in cui, è scritto:”*Si riscontra una mancanza di*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

coerenza soprattutto nelle regioni meridionali e orientali dell'UE. L'inizio della migrazione prematrimoniale è molto più precoce in IT, SK e HU rispetto agli Stati membri vicini. Diversi Stati membri riferiscono che le popolazioni migratorie e residenti si mescolano. Importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate". Di fatto, la Commissione suggerisce che il dato italiano sia anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.

- La specie è oggetto di diverse recenti ricerche, alcune pubblicate e altre presentate a convegni, che dimostrano l'inizio della migrazione in febbraio-inizio marzo in varie regioni italiane e mai in gennaio, per questi motivi si evidenzia quanto segue:
 - lo studio con telemetria satellitare sul Tordo bottaccio, coordinato dall'Università di Milano, giunto al terzo anno ed esteso nel 2022-23 e 2023-24 anche alla regione Marche, ha dimostrato che le partenze accertate per la migrazione prenuziale hanno inizio alla fine di febbraio e nei primi giorni di marzo (McKinlay et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2024);
 - in particolare, i soggetti marcati in regione Marche hanno dimostrato di permanere sul luogo di svernamento fino al 24 febbraio, ciò significa che, in ogni caso, non si sono verificate partenze per la migrazione prenuziale in gennaio;
 - alcuni soggetti marcati in Sardegna sono transitati per la regione Marche, e ciò è avvenuto nel mese di marzo, supportando la conclusione che anche i tordi in transito migratorio da altre regioni non attraversano il territorio marchigiano in gennaio;
 - uno studio compiuto nella regione confinante Umbria, con il metodo della telemetria VHF, ha dimostrato che l'abbandono delle zone di svernamento ha inizio nel mese di febbraio e non in gennaio (Tramontana et al., 2017);
 - un altro studio compiuto con la telemetria satellitare sulla stessa specie in Puglia (Tarricone et al., 2023, McKinlay, 2023) nel 2022 e 2023, ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono dopo la metà di marzo e nessuna in gennaio;
 - il sito internazionale *Eurobird Portal*, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC dimostra che, nel quadrante che include la regione Marche e gli Stati a Nord-Est di questa, l'incremento delle presenze si verifica a partire dalla seconda decade di febbraio, mentre in gennaio il dato è di costanza delle segnalazioni <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000>;
 - uno studio triennale con il metodo della bioacustica, svolto in Liguria negli anni 2021-2022-2023-2024, ha dimostrato che in gennaio non vi sono movimenti migratori notturni che possano indicare un avvio e una progressione della migrazione in gennaio (Sartirana et al., 2022, Sartirana et al., 2023, Sartirana et al., 2024). Questi risultati, che sono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

coerenti con quelli ottenuti con la telemetria satellitare in Sardegna, non supportano l'ipotesi di una migrazione nell'asse sardo-corso in gennaio, utilizzata per la revisione del dato KC. Questi risultati sono, inoltre, coerenti con quanto presente in letteratura scientifica recente, con i dati della *Citizen science*, e con i dati KC di tutti i Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia (Scebba *et al.*, 2014, De Vita & Biondi, 2014, Scebba & La Gioia, 2015, Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, Muscianese *et al.*, 2018, https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&motype=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015, https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&motype=max&data=pheno&action=sp&y=-20172023&y_start=2017&y_stop=2023).

- Come attestato da vari studi, realizzati con diverse metodiche, la migrazione del Tordo bottaccio ha inizio in regione Marche dalla parte finale del mese di febbraio in avanti e non in gennaio. Per questo motivo la Regione Marche applica i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e stabilisce la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, in ossequio ai termini disposti della legge nazionale.
- La data di chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, uniformata per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*.
- Nel merito della proposta dell'ISPRA sulla fissazione di carneri stagionali per i Turdidi si rileva che il Tordo bottaccio è classificato Least concern in Europa e a livello globale. Si tratta di una definizione al di fuori da quelle a rischio, di conseguenza, risultano sufficienti i limiti giornalieri previsti dalla Regione.

• Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025** per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia al 30 gennaio si sovrappone di due decadi al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie così come definito dal documento "*Huntability of bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" ma in funzione del parere del CTFVN, che ha ammesso la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l'utilizzo dei seguenti dati a supporto:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Anche per il Tordo sassello ISPRA ha modificato la decade d'inizio migrazione nel corso della revisione del documento KC, anticipando alla seconda decade rispetto alla posizione precedente che la collocava nella terza decade. Tale modifica è avvenuta analizzando dati di prima cattura per inanellamento e analisi dei dati dei carrieri. I dati di prima cattura in gennaio possono essere dovuti a individui che stanno spostandosi da Nord a Sud o a semplici movimenti entro l'areale di svernamento. Questo fenomeno è descritto anche dalla Commissione Europea sul nuovo documento KC 2021, in cui è sottolineata come per il Tordo bottaccio *“una mancanza di coerenza, soprattutto nella regione mediterranea. L'inizio della migrazione prenuziale in CY è molto precoce rispetto ad altri Stati membri meridionali. Diversi Stati membri riportano popolazioni miste di uccelli migratori e stanziali, così come una mancanza di conoscenza (EL) e una discreta migrazione notturna (ES). Sono necessari ulteriori approfondimenti sul carattere dei diversi movimenti (movimenti migratori e movimenti all'interno dei quartieri di svernamento, come evidenziato per T. philomelos)”*.
- Uno studio pubblicato sulla migrazione della specie in Italia scrive testualmente che: *“... come verificato in altre aree di svernamento europee, l'Italia sembra essere abbandonata nella metà di febbraio, con un picco di movimenti in marzo”* (Andreotti et. al., 2001). Appare evidente che se esiste un picco di movimenti in marzo, l'abbandono dei quartieri di svernamento a partire dalla metà di febbraio in poi è compatibile con l'inizio della migrazione prenuziale.
- Il sito *Eurobird Portal*, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, evidenzia che un inizio di decremento evidente delle presenze nel quadrante che comprende la regione Marche ha luogo a partire dalla prima decade di febbraio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py200>.
- Tutti i dati KC dei Paesi di confinanti o di latitudine simile all'Italia collocano in febbraio la decade d'inizio migrazione prenuziale.
- Anche per il Tordo sassello, a seguito di analisi della letteratura disponibile, dei riferimenti riguardanti il territorio marchigiano e del confronto coi dati KC degli altri Paesi UE di latitudine simile alle Marche, la Regione Marche utilizza i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10.
- La data di chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, uniformata per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*. Infatti, con particolare riferimento alle specie Tordo sassello e Cesena, va precisato che queste sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a posarsi a distanza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ravvicinata, escludendo il rischio di *look alike* con altri Turdidi. La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell’ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: “Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L’identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione”... “Infine anche la perizia dei cacciatori ha un’influenza determinante e dipende dalla formazione e dall’esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall’altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell’identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti”. Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida “Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile” per i Turdidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che “i richiami svolgono spesso una funzione distintiva”. Tali indicazioni della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” oltre alle considerazioni esposte in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento al Tordo sassello e alla Cesena, nonché alla luce della consolidata esperienza, finanche specializzazione, dei cacciatori marchigiani nell’esercizio della caccia ai Turididi (oltre 100.000 c.a. capi prelevati annualmente dal 2016), confortano la tesi che nel caso di specie come il Tordo sassello e la Cesena il rischio di confusione con altri Turdidi sia limitato o assente.

- Nel merito della proposta dell’ISPRA sulla fissazione di carnieri stagionali per i Turdidi, si accoglie l’indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*. In particolare viene indicato il Tordo sassello per garantirne la conservazione. Pertanto si stabilisce di prevedere come carniera massima stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Cesena (*Turdus pilaris*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025** per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia al 30 gennaio si sovrappone di due decadi al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie così come definito dal documento "*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" ma in funzione del parere del CTFVN, che ha ammesso la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l'utilizzo dei seguenti dati a supporto:
 - La modifica di cui al nuovo dato KC 2021 è avvenuta principalmente attraverso l'utilizzo di dati di inanellamento, in particolare i "dati di prima cattura". Si tratta fondamentalmente della distribuzione degli inanellamenti nel corso dell'anno. Tale metodo può non essere considerato pienamente affidabile e valido per le specie che sono anche svernanti, o "irruitive" come la Cesena, perché non può determinare la direzione di volo dei soggetti catturati. Sono infatti documentati spostamenti di cesene in gennaio e febbraio da Nord-Est a Sud-Ovest, cioè in direzione contraria alla migrazione prenuziale (Spina & Volponi, 2008).
 - È stato recentemente condotto uno studio scientifico che ha utilizzato la telemetria satellitare, quale unico metodo che riesce a determinare con certezza gli spostamenti degli individui, e di conseguenza il momento d'inizio della migrazione. Questo lavoro è stato pubblicato nel dicembre 2023 sul *Journal of Ornithology* e ha dimostrato che la migrazione prenuziale della specie avviene in marzo, con anticipi in febbraio (McKinlay *et al.*, 2023). Questo risultato è coerente con la Guida ISPRA Alla Stesura dei Calendari Venatori, ai dati KC dei Paesi confinanti o di latitudine simile.
 - Il sito internazionale *EuroBird Portal* conferma che nel quadrante europeo che include la regione Marche la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio inoltrato, mentre in gennaio si osserva una costanza delle celle occupate <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>.
 - La Regione Marche, a seguito dei dati sopra esposti, utilizza i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e stabilisce la chiusura della caccia alla Cesena, insieme agli altri due Turdidi, al 30 gennaio 2025, avendo constatato da plurime fonti d'informazione che non vi sono movimenti migratori in gennaio.
- Che la data di chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, uniformata per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*. Infatti, con particolare riferimento alle specie Tordo sassello e Cesena, va precisato che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

queste sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a posarsi a distanza ravvicinata, escludendo il rischio di *look alike* con altri Turdidi. La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell'ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: "Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L'identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione"... "Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti". Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida "Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile" per i Turdidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che "i richiami svolgono spesso una funzione distintiva". Tali indicazioni della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" oltre alle considerazioni espresse in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento al Tordo sassello e alla Cesena, nonché alla luce della consolidata esperienza, finanche specializzazione, dei cacciatori marchigiani nell'esercizio della caccia ai Turdidi (oltre 100.000 c.a. capi prelevati annualmente dal 2016), confortano la tesi che nel caso di specie come il Tordo sassello e la Cesena il rischio di confusione con altri Turdidi sia limitato o assente.

Nel merito della proposta dell'ISPRA sulla fissazione di carnieri stagionali per i Turdidi, si accoglie l'indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*. In particolare, viene indicato il Tordo sassello per garantirne la conservazione. Pertanto, si stabilisce di prevedere come carniera massima stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.

Mammiferi

- **Lepre** (*Lepus europaeus*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 1 dicembre 2024** solo nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; nelle A.A.F.F.V.V., dove la Lepre è cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria termina l'8 dicembre, in base alle seguenti considerazioni:

- l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo sette giornate fisse di prelievo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre, come si rileva dal grafico incluso nel parere ISPRA delle passate stagioni venatorie, si verificano meno del 5% delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall'Office National de la Chasse e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane;
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92;
- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria; valori, questi, che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente (il limite massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria non si applica alle aziende faunistico venatorie poiché la Lepre è prelevata secondo dei piani di prelievo annuali);
- un'ampia presenza ed una distribuzione capillare della specie su tutto il territorio regionale di istituti faunistici protetti garantisce un livello soddisfacente di conservazione della specie; condizioni queste, riconducibili a locali popolamenti di origine selvatica, non essendo consentito nelle Marche il ripopolamento della Lepre con soggetti adulti allevati o acquistati.
- sulla base di quanto sopra indicato, considerato che la gestione della Lepre negli istituti faunistici protetti e nel territorio di gestione programmata della caccia è delegata agli AA.TT.CC., al fine di poter attuare in modo efficace i programmi dagli stessi definiti, questi potranno chiedere la chiusura anticipata della caccia alla Lepre che verrà adottata con successivo atto dirigenziale;
- visto il parere favorevole espresso dal CTFVN, che conforta la proposta della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre al 1 dicembre 2024**, considerando:

- che l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n. 157/92;
- che trattandosi di specie par autoctona è necessario limitare l'espansione della specie nelle Marche;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;
- visto il parere favorevole espresso dal CTFVN, che conforta la proposta della Regione Marche.

- **Volpe (*Vulpes vulpes*)**

consentirne il prelievo venatorio **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025**, nelle seguenti forme:

- prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;
- caccia in squadre organizzate, costituite da un massimo di 12 cacciatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

Ciò in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 che consente la caccia alla Volpe dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;
- che l'ISPRA, nel parere reso, suggerisce le tecniche di prelievo che vengono sostanzialmente recepite nelle forme sopra indicate;
- visto il parere favorevole espresso dal CTFVN, che conforta la proposta della Regione Marche.

- **Cinghiale (*Sus scrofa*)**

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg. Reg.le n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Il prelievo venatorio del Cinghiale nella stagione venatoria 2024-2025, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo il seguente calendario:

- **dal 2 novembre 2024 al 29 gennaio 2025.**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale viene disciplinato dallo specifico Calendario 2024/2025 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

Considerazioni di sintesi

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver conciliato gli obiettivi primari di tutela della fauna selvatica e di conservazione della biodiversità con le diverse e articolate esigenze dei portatori di interesse che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano, fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna, si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 15 settembre 2024.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere reso a questa Amm.ne regionale sulla proposta di calendario venatorio delle Marche 2024-2025, si rappresentano le ulteriori valutazioni e le controdeduzioni che seguono.

Giornate di caccia aggiuntive nel periodo 2 ottobre - 30 novembre 2024

Trattasi della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre, ovvero, nel periodo compreso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024, nella sola forma di caccia da appostamento. Nel caso in questione l'ISPRA dichiara nel proprio parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025 di avere ricevuto dalla Regione Marche *“informazioni relative al prelievo sulle specie migratrici nelle sole giornate aggiuntive nella stagione venatoria 2021/22” e che “in attesa di ricevere i dati relativi ai prelievi nelle giornate aggiuntive di altre stagioni venatorie si ritiene accettabile prevedere una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2024 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento.”*

Nel merito deve essere precisato quanto segue.

Il parere dell'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025 riprende sul tema in oggetto il medesimo parere espresso per la proposta di calendario venatorio regionale 2023-2024. Ciò tuttavia, la Regione Marche, in considerazione delle osservazioni dell'ISPRA sulle giornate aggiuntive di caccia rese nel parere della scorsa stagione venatoria, ha trasmesso all'ISPRA con nota n. 30844715 del 26 settembre 2023 una prima relazione tecnica sull'analisi dell'entità dei prelievi realizzati sull'avifauna migratrice nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel bimestre ottobre-novembre relativamente al quadriennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2021-2022.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ricevuta e analizzata detta relazione, l'ISPRA aveva espresso **parere favorevole all'effettuazione di due giornate di caccia a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023 (parere ISPRA prot. n. 51075 del 27/09/2023).**

La Regione Marche a completamento delle informazioni rese attraverso l'invio del "Report dei prelievi venatori nelle Marche_settennio 2016-2022" relative ai dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori regionali (*sensu* Direttiva Uccelli 2009/147/CE, Decreto 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) e nell'ottica di un'estensione di tale tipo di analisi a un numero maggiore di stagioni venatorie per ottenere informazioni ancora più robuste, ha inviato all'ISPRA nel mese di maggio 2024 una nuova relazione **sull'entità dei prelievi realizzati sull'avifauna migratrice nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel bimestre ottobre-novembre, aggiornata al quinquennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2022-2023.**

Detta relazione, come quella precedente, prende in esame l'entità del prelievo nelle giornate aggiuntive su 16 specie di avifauna migratrice "tradizionalmente" oggetto di caccia da appostamento (fisso o temporaneo) nelle Marche tra ottobre e novembre, con comportamento gregario e verso le quali anche l'uso dei richiami consentiti dalla L.N. 157/92 (*sensu* Art. 21 comma 1, lett. p, q, r) esercita una funzione attrattiva quali: Anatidi, Turdidi, Colombaccio, Allodola, Folaga e Combattente.

Dall'analisi dei dati presentati con l'ultima relazione aggiornata al quinquennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2022-2023, scaturiscono le seguenti evidenze:

- L'incidenza media dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento in rapporto al bimestre ottobre-novembre appare, nel quinquennio analizzato e per tutte le specie considerate, di **modesta entità (Fig. 21)**, con valori pari o superiori al 10% solo per 2 specie:
 - 10% Cesena;
 - 13% Colombaccio.
- La media complessiva di tale variabile nel quinquennio per tutte le 16 specie considerate è del 7%, ovvero pari a -2% di incidenza del prelievo nelle giornate aggiuntive rispetto al quadriennio analizzato lo scorso anno.
- I valori di incidenza dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento risultano ancora più **esigui** se rapportati all'entità complessiva dei prelievi realizzati nell'intera stagione venatoria. La *Fig. 22* evidenzia come questa incidenza percentuale si attesti tra valori compresi tra 0% e 7% per tutte le 16 specie nel quadriennio preso in esame (**media 4%**).
- La *Fig. 23* evidenzia invece l'**assenza generale di una correlazione diretta** tra l'entità dei prelievi complessivi nel bimestre ottobre-novembre (giornate fisse + aggiuntive) e l'incidenza percentuale dei prelievi nelle sole giornate aggiuntive del medesimo bimestre. Ciò è altresì rilevabile da un confronto delle medesime percentuali rilevate per ogni specie in ciascuna delle 5 stagioni venatorie considerate, così come ricavabile nelle tabelle analitiche dei risultati allegati alla relazione inviata all'ISPRA. Questa assenza di correlazione diretta tra le due variabili appare relativamente meno forte solamente per il Colombaccio. Specie questa che, più di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

altre nelle Marche, è oggetto di prelievo prevalente in appostamenti fissi da parte di cacciatori specializzati che, presumibilmente, attingono in maggior misura di altri cacciatori alle giornate aggiuntive.

- L'incidenza del prelievo nelle giornate aggiuntive parrebbe collegata prevalentemente a **fenomeni estemporanei e non prevedibili** di entità dei flussi migratori delle singole specie nel bimestre ottobre-novembre e non tanto alla possibilità di incrementare l'esercizio venatorio attraverso la fruizione delle due giornate aggiuntive di caccia da appostamento.
- I modesti valori complessivi di incidenza del prelievo delle giornate aggiuntive rispetto ai prelievi totali nella stagione venatoria possono essere ricondotti anche all'usuale prassi venatoria realizzata sulla maggioranza delle specie considerate che vengono prelevate, più che nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento, **in altri periodi e tramite altre forme di caccia** (preaperture al Colombaccio e agli Anatidi, cacce vaganti ai Turdidi, ecc).

In conclusione, essendo i dati prodotti con quest'ultima relazione migliorativi rispetto a quelli presentati con la precedente relazione, ed avendo l'ISPRA già espresso parere favorevole all'effettuazione di due giornate di caccia a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre sui dati pregressi inviati nel 2023, è da ritenersi ancor più sostenibile la realizzazione di due giornate aggiuntive di caccia nel bimestre ottobre-novembre anche nella stagione venatoria 2024-2025.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 21 - Percentuale dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento rispetto ai prelievi totali nel bimestre ottobre-novembre_valori medi quinquennio 2018-2022



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 22 - Percentuale dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento rispetto ai prelievi totali della stagione venatoria_valori medi quinquennio 2018-2022



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Fig. 23 - Correlazione tra l'incidenza complessiva dei prelievi nel bimestre ottobre novembre (giornate fisse + aggiuntive) rispetto ai prelievi totali nella stagione venatoria e l'entità percentuale del prelievo nelle sole giornate aggiuntive nel medesimo bimestre



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Carnieri massimi consentiti

Si accoglie l'indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*. In particolare viene indicato il Tordo sassello per garantirne la conservazione. Pertanto si stabilisce di prevedere come carniera massimo stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.

Valichi montani

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche ha disposto, già a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, il divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- **Bocca Trabaria.**
- **Passo Carosina.**
- **Fossato di Vico.**

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C della presente deliberazione così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

Rispetto ai valichi montani ISPRA riporta nel parere: *..... dovrebbero essere individuati altri valichi interessati dal transito di uccelli migratori. A tal fine si consiglia di realizzare uno studio ad hoc; nelle more dei risultati di tale studio si suggerisce di estendere il regime di tutela ad altri valichi ritenuti importanti per il passaggio dei migratori. Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato tecnico.* La Regione Marche nella consapevolezza dell'importanza dei valichi per la tutela dell'avifauna migratoria ha già avviato da 2 anni una ricerca per indagare i flussi migratori in coincidenza di n. 4 valichi, ulteriori ai n. 3 già preclusi alla caccia. Tale studio si concluderà il prossimo anno con dati che potranno determinare l'opportunità di porre in protezione ulteriori aree montane. Nel citato Allegato tecnico al parere del ISPRA si suggerisce di interdire alla caccia i valichi nelle cui prossimità insistono appostamenti di caccia. Non si condivide tale approccio che non si fonda su dati scientifici oggettivi, posto che con la DGR 975/2020, in applicazione alle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale e parere motivato di VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e parere per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5 riportato con il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019, sono stati stabiliti i criteri per il per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento fisso. In tale atto è stato previsto il contingentamento numerico degli appostamenti nelle aree sensibili nonché limitazioni in coincidenza di alcune aree della Rete Natura 2000 nel rispetto delle prescrizioni della procedura di Valutazione di Incidenza a cui è stato sottoposto il Piano Faunistico Venatorio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambiti territoriali di caccia e mobilità dei cacciatori

Nel parere fornito al calendario venatorio ISPRA non condivide la scelta effettuata dalla Regione di consentire la mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria. Si evidenzia che tale scelta non è "negoziata" nell'ambito della proposta di Calendario Venatorio ma deriva da quanto previsto all'art. 15 comma 7 della L.R. 7/95 che prevede: *Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.*

Periodo di addestramento ed allenamento cani

La proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C. L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti che la presenza del cane ha nello stimolare la fauna a comportamenti di fuga prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa; si rileva che anche per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, si evidenzia che, come suggerito da ISPRA, l'attività verrà svolta in coincidenza di specifiche zone addestramento cani che la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito gli AA.TT.CC. Si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AA.TT.CC. sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria.

Caccia con il falco

ISPRA nel parere non ritiene opportuno assimilare la caccia con il falco a quella praticata con il fucile, suggerendo di individuare apposite aree riservate all'utilizzo dei falchi. Posto che in base all'art. 12 comma della L.157/1992 è previsto che l'esercizio venatorio possa essere praticato con il falco, tuttavia si accoglie l'indicazione di individuare eventuali aree per l'impiego dei falchi con relativa regolamentazione che potrà essere adottata con successivo atto dirigenziale.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Nel parere ISPRA rimarca che non è consentito il prelievo venatorio di avifauna migratrice all'interno di aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.). In merito si evidenzia che il R.R. 41/95 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

preveda la possibilità di esercitare il prelievo solo solamente ai proprietari ed ai conduttori dei fondi compresi nell'azienda stessa.

Ulteriori adempimenti

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA
Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000. Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AA.TT.CC. ricavano, con l'esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici. Come già evidenziato, con l'introduzione del nuovo tesserino di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata. Attraverso l'Osservatorio Faunistico Regionale si continuerà l'elaborazione dei dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale. Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, dei Carabinieri Forestali ecc.
- Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria
Si rappresenta che già dalla DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva) e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche fatto salvo quanto indicato nel capitolo Rete Natura 2000 di cui all'allegato A del presente atto.

Misure di completamento

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000
La regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC, ZSC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.
Come previsto dalla DGR 1471/2008 il calendario venatorio deve determinare per il mese di gennaio due giornate fisse nelle quali è possibile esercitare il prelievo venatorio nei siti Natura 2000. Per tale motivo si stabilisce che l'esercizio venatorio può essere svolto, da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, nelle sole giornate di sabato e domenica del mese di gennaio.
Resta valida l'eccezione dell'esercizio del prelievo degli Ungulati selvatici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza. Nel Piano stesso sono allegate le prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 a cui sono assoggettate le attività inerenti la pianificazione e l'esercizio venatorio regolamentato con il presente calendario, che vengano riportate nell'allegato B)

Con nota n. 13415 del 25.02.2020 il Ministero dell'Ambiente ha inoltre chiarito, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in Gazzetta ufficiale in data 28.12.2019, come i Calendari Venatori che discendono da atti di pianificazione vigenti e già sottoposti a Valutazione d'Incidenza non debbono essere ulteriormente sottoposti alla stessa procedura. Il Calendario venatorio infatti tiene conto, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche di quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

- Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L. 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 01 settembre 2024, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del Cinghiale, della Lepre, del Fagiano, della Starna, della Coturnice, dei Cervidi e dei Bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7 dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.

La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

Bibliografia

- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi:10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P. 1996. *Control of Bird Migration*. Chapman and Hall, London, UK.
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. *Nature* 360:668–669.
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. *Waterfowl, duck distributions and a changing climate*. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: “Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily”. 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- Du Feu CR, Clark JA, Schaub M, Fiedler W, Baillie SR. The EURING databank – a critical tool for continental scale studies of marked birds. *Ringing Migr.* 2016;31(1):1–18.
- Fandos G. M., M. Talluto, W. Fiedler, R. A. Robinson, K. Thorup, D. Zurell, 2022 - Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds. *Journal of Animal Ecology*. Vol. 92 (1) <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>;
- Franzetti B. e S. Toso (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).

- Fudickar AM, T. Greives , M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*;
- Giacchini P., 2003. Check-list degli uccelli delle Marche. *Riv. ital. Orn.*, 73 (1): 25-45.
- Giacchini P., Forconi P., Fusari M., Gambelli P. Marini G., Mencarelli M., Morganti N., Morici F., Pascucci M., Polini N., Pruscini F., 2016. Aggiornamento dell'avifauna nidificante nelle Marche. *Alula XXIII* (1-2): 89-92 (2016)
- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an analysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147:688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzcyk, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *openWildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977– 989.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, I.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecological Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biological Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- Moreau, R. E. (1972). The Palaearctic-African bird migration systems. Academic Press.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018 Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecologica/ Modelling*, 151(2), 279- 292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518-536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V., and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2022. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VI annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia Scebba & La Gioia 2015, *Uccelli d’Italia XL* 2015, 5-15).
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017 Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on prenuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx.
- Schummer, M. L. et al., 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecologica! drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>
- Spina F, Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1– 13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-L6pez, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. *Lettere di ecologia*, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x10.1080/03078698.2001.9674257>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Verkuil, Y.I, Natalia Karlionova, Eldar N. Rakhimberdiev, Joop Jukema, Jan J. Wijmenga, Jos C.E.W. Hooijmeijer, Pavel Pinchuk, Eddy Wymenga , Allan J. Baker, Theunis Piersma. Losing a staging area: Eastward redistribution of Afro-Eurasian ruffs is associated with deteriorating fuelling conditions along the western flyway. *Biological Conservation* 149 (2012) 51–59
- Zockler, C. 2022. Declining Ruff *Philomachus pugnax* populations: a response to global warming? *Wader Study Group Bull.* 97: 19-29.

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Considerati i recenti aggiornamenti relativi al quadro tecnico e normativo di riferimento, la Regione valuterà l'opportunità di chiedere ulteriori pareri sia in ordine tecnico-scientifico che normativo ai soggetti preposti, nonché di considerare elementi utili, quali dati, pareri ed aggiornamenti giurisprudenziali, finalizzati ad un eventuale adeguamento del calendario venatorio in ordine alle specie e ai tempi di prelievo.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 733 del 16/05/2024 ha provveduto a trasmettere lo schema della presente deliberazione all'Assemblea legislativa regionale, al fine dell'acquisizione del parere della Commissione assembleare competente.

La II Commissione assembleare permanente ha espresso il parere favorevole n.185/2024 formulando alcune raccomandazioni inerenti la caccia alla Moretta ed alla Tortora selvatica. Entrambe le raccomandazioni sono state recepite.

Inoltre è stato chiesto di effettuare alcune considerazioni di tipo tecnico, che sono state analizzate ed hanno determinato alcune modifiche di dettaglio al testo originario.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, con i relativi allegati al presente atto, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Esito dell'istruttoria

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione ad oggetto " L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2024/2025".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE – SDA AP/FM**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

